

FISCO E PREVIDENZA: CHIARIMENTI PER IL CITTADINO (a cura di Giovanni Bucchieri)

8 Settembre 2013



Il Modello 730 sarà possibile compilarlo anche per i senza "sostituto d'imposta". E' questa una delle importanti novità emanate in questi giorni dal Decreto del Fare. Finalmente la nuova normativa prevede che i titolari di lavoro dipendente o assimilato che risultano privi di un sostituto d'imposta, effettuata la liquidazione in busta paga, possono compilare il modello 730. Prima erano costretti a compilare il modello Unico. In questo gruppo rientra una vasta platea di dipendenti, le colf, le badanti, i collaboratori a progetto, chi riceve l'indennità di disoccupazione e gli assegni periodici, che si trova nelle condizioni di non potersi avvalere di un sostituto d'imposta per il completamento delle necessarie operazioni di conguaglio. La normativa prevede che dal 2013, in caso di dichiarazione a credito, dal 2 settembre al 30 settembre, i contribuenti possono presentare la dichiarazione Modello 730 per l'anno 2012. A partire dal 2014, in caso di dichiarazione a debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi

disponibili dall'Agenzia delle Entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9/7/1997 n. 241. I contribuenti a credito, previsti da questa nuova disposizione, otterranno i rimborsi in tempi brevi direttamente sul conto corrente bancario o postale previa comunicazione dell'iban all'Agenzia delle Entrate. E' previsto anche che, in mancanza dell'iban, l'Agenzia delle Entrate provvederà al rimborso con le consuete modalità previste dal D.M. 29/12/2000 (comunicazione con invito a riscuotere le somme presso un ufficio postale in contanti o con accredito sul proprio conto corrente).